

N. 221188

PERS 03 15



COMUNE DI REGGIO EMILIA
19 SET. 2023
PROTOCOLLO GENERALE

## CONVENZIONE TRA LA SCUOLA VATICANA DI BIBLIOTECONOMIA E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA

**LA SCUOLA VATICANA DI BIBLIOTECONOMIA**, con sede presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, Cortile del Belvedere 00120 Città del Vaticano, nel prosieguo del presente atto denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dott. Antonio Manfredi nato a Piacenza il 08/04/1961

E

**IL COMUNE DI REGGIO EMILIA** con sede legale in Piazza Prampolini, 1 - 42121 - RE Tel. 0522/456111 - codice fiscale/P. IVA: 00145920351, nel prosieguo del presente atto denominata "Soggetto Ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani nata a Comano (MS) il 02/09/1965 in qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione

### PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

#### Art. 1

La SVB farà svolgere con le modalità di seguito elencate, un periodo di tirocinio all'allieva Iotti Giulia nell'ambito del corso biennale di Biblioteconomia presso la Biblioteca Panizzi del Comune di Reggio Emilia.

#### Art. 2

Le strutture di servizio dell'ente ospitante dovranno rispondere ai seguenti requisiti: disponibilità di sedi e attrezzature adeguate, dotazione di personale bibliotecario in organico e in servizio in grado di assistere il tirocinante e di essere garanti dell'attività svolta, funzionamento di servizio al pubblico, disponibilità a partecipare a progetti di collaborazione interbibliotecaria.

#### Art. 3

L'ente ospitante d'intesa con l'allievo si impegna a definire un progetto di tirocinio che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture (servizi, unità di progetto, unità operative complesse, uffici) presso cui svolgere il tirocinio;

da sottoporre alla valutazione della SVB.

Al tirocinante è fatto obbligo di compilare un libretto di tirocinio, per la verifica delle attività svolte.

Art. 4

Il tirocinio avrà durata di 300 ore complessive da svolgersi entro 6 mesi dalla data di inizio specificata sul progetto allegato. Viene svolto a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 5

La SVB assicura la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile personale presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione da parte del soggetto ospitante stesso.

Art. 6

Al termine del periodo di tirocinio l'allievo dovrà presentare alla SVB un elaborato a partire dall'attività svolta presso l'ente ospitante.

Art. 7

Se il tirocinante non dimostra particolare diligenza nell'esecuzione dei compiti a lui affidati o dà luogo a comportamenti incompatibili con il normale svolgimento delle attività della struttura ospitante, potrà essere sospeso dal tirocinio, a giudizio del tutore e del responsabile dell'ente ospitante, informando in merito tempestivamente la direzione della SVB.

Art. 8

L'ente ospitante si impegna a rilasciare formale attestazione dell'avvenuto tirocinio e ha comunque facoltà di stabilire, concordemente con la SVB, di non rilasciare l'attestato laddove motivatamente dovesse ritenere la prestazione del tirocinante non sufficientemente adeguata alla tipologia di prestazione richiesta.

Art. 9

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello Vaticano.

Art. 10

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sottoindicata e decade al termine della presente esperienza.

La presente convenzione consta di due pagine; è redatta in due originali, firmati e scambiati tra le parti.

  
Per La Scuola Vaticana di Biblioteconomia  
Il Direttore



Per il Comune di Reggio Emilia  
Il Legale rappresentante

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
(Dott.ssa Battistina Giubbeni)

Data 14.09.2023